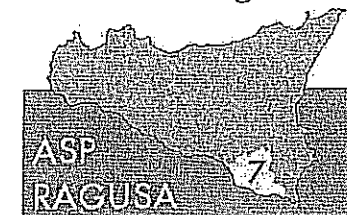

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 566 del 13 MAR. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento €. 925,49 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 1650/2010 R.G.G.I.P. – 781/2009 R.G.N.R. nei confronti del dipendente R. P.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 13 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filippone Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con procedimento penale iscritto al n. 1650/2010 R.G.G.I.P. – 781/2009 R.G.N.R. davanti al Tribunale di Ragusa, il dipendente R.P., dirigente medico matr. n. 6223, in servizio presso l'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, è stata indagato del reato di cui all'art. 416 c.p. nonché del delitto di falsità ideologica aggravata e lesioni colpose gravissime in concorso con altri nel suddetto procedimento penale nell'esercizio della pubblica funzione;

VISTA la sentenza pronunciata all'udienza del 17.12.2012 con la quale il GUP presso il Tribunale di Ragusa ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del dipendente perché il fatto non sussiste escludendo qualsiasi profilo di illiceità penale nella condotta nella condotta del dipendente;

VISTO l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede: *" L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

VISTA la nota prot. n. 142 dello 03.01.2013 del dipendente R.P. con allegata notula emessa dall'avv. Giovanni Giuca, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 2.344,50 al netto di iva e cpa;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

PRESO ATTO che, come verificato dal Settore AA.GG e Legale, la parcella si attesta sulla metà del massimo degli onorari della tuttora vigente tariffa e che non si ravvisano gli estremi della particolare complessità, per cui, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 925,49 al lordo di iva e cpa;

VISTA la nota prot. n. 838 del 11.02.2013 a mezzo della quale il legale confermava la propria disponibilità ad accettare il rimborso delle spese legali nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 925,49 al lordo di iva e cpa;

RITENUTO che, sulla scorta delle superiori considerazioni, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 925,49 al lordo di iva e cpa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente R.P. ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 1998 – 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, al minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo di € 925,49 al lordo di iva e cpa,;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di €. 925,49 al lordo di iva e cpa, a titolo di rimborso spese legali per la liquidazione della parcella dello Studio Legale avv. Giovanni Giuca;
- Autorizzare la relativa spesa di € 925,49 al lordo di iva e cpa, a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 1650/2010 R.G.G.I.P. – 781/2009 R.G.N.R., imputandola al conto di costo n. 50202011607 relativo alle spese legali.

50903020108

PIE

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			